

CAMERA DEI DEPUTATI

N.61

ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2011/98/UE relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro (61)

(articolo 1 della legge 6 agosto 2013, n. 96)

Trasmesso alla Presidenza il 03 dicembre 2013

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2011/98/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, DEL 13 DICEMBRE 2011, RELATIVA A UNA PROCEDURA UNICA DI DOMANDA PER IL RILASCIO DI UN PERMESSO UNICO CHE CONSENTE AI CITTADINI DI PAESI TERZI DI SOGGIORNARE E LAVORARE NEL TERRITORIO DI UNO STATO MEMBRO E A UN INSIEME COMUNE DI DIRITTI PER I LAVORATORI DI PAESI TERZI CHE SOGGIORNANO REGOLARMENTE IN UNO STATO MEMBRO.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2011/98/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro e a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro;

Vista la legge 6 agosto 2013, n. 96, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2013, ed in particolare l'articolo 1 che ha delegato il Governo a recepire la direttiva 2011/98/UE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, e successive modificazioni, recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del -----;

Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, del Ministro dell'interno e del Ministro di lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro degli affari esteri, il Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro per l'integrazione

E M A N A

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286)

1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 5, dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:



“ 8.1. Nel permesso di soggiorno che autorizza l'esercizio di attività lavorativa secondo le norme del presente testo unico e del regolamento di attuazione è inserita la dicitura: "perm. unico lavoro.

8.2. La disposizione di cui al comma 8.1 non si applica:

- a) agli stranieri di cui agli articoli 9 e 9-ter;
 - b) agli stranieri di cui all'articolo 24;
 - c) agli stranieri di cui all'articolo 26;
 - d) agli stranieri di cui all'articolo 27, comma 1, lettere a), g), h), i) e r);
 - e) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari, ovvero hanno richiesto il permesso di soggiorno a tale titolo e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - f) agli stranieri che soggiornano a titolo di protezione internazionale come definita dall'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, ovvero hanno chiesto il riconoscimento della protezione e sono in attesa di una decisione su tale richiesta;
 - g) agli stranieri che soggiornano per motivi di studio o formazione.”;
- b) all'articolo 5, comma 9, le parole: “venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
- c) all'articolo 5, comma 9-bis, le parole: “il termine di venti giorni” sono sostituite dalle seguenti: “il termine di sessanta giorni”;
- d) all'articolo 22, comma 5, le parole: “quaranta giorni” sono sostituite dalle seguenti: “sessanta giorni”;
- e) all'articolo 22, dopo il comma 5, è inserito il seguente:
“5.1 Le istanze di nulla osta sono esaminate nei limiti numerici stabiliti con il decreto di cui all'articolo 3, comma 4. Le istanze eccedenti tali limiti possono essere esaminate nell'ambito delle quote che si rendono successivamente disponibili tra quelle stabilite con il medesimo decreto.”.

